

giuridici. Quando la legislazione canonica, invadendo il campo del diritto civile, cominciò a far penetrare la sua concezione dei contratti, e quando la pratica mostrò di fatto pienamente rotte le fisse categorie contrattuali romane, anche i civilisti si piegarono ai nuovi concetti. Il diritto canonico affermava la regola: *pacta quantumcunque nuda, servanda sunt*; la pratica contrattuale d'ogni giorno, specialmente del commercio, non ubbidiva più alla serie dei contratti romani, ma aveva una sua idea unitaria del contratto, applicata a qualunque rapporto della vita civile: adozione, tutela, matrimonio, professioni religiose, per cui si richiedeva qualche causa estrinseca, che rafforzasse la manifestazione del consenso, sufficiente a generare un vincolo obbligatorio, insito nel significato volgare e scientifico della voce *contratto*. Pur conservando la distinzione tra *pacta nuda* e *pacta vestita*, si cominciò allora ad ammettere una eccezione a favore del commercio, dichiarandosi che i patti anche nudi dovessero considerarsi obbligatori *in curia mercatorum, ubi de negotio potest decidi bona aequitate* (1); ma insieme si riconobbe che i *pacta*, fondati sul diritto naturale, potessero essere civilmente riconosciuti dalla legge positiva (statuti e leggi), anche se non avevano le forme volute dai testi romani (2). La giurisprudenza dei sec. XVI e XVII, animata dalla maggior certezza del diritto, offerta ormai dal nuovo sistema politico dei principati e delle monarchie (§ 114), continuò a ripetere la massima che il nudo patto non produce azione, ma la tenne come una regola scolastica, a cui la realtà aveva portato numerose limitazioni ed eccezioni, che ormai la soverchiavano. Già Alciato osò affermare la validità civile di qualunque convenzione: e, benchè il suo insegnamento non sia stato accolto, si allargarono tuttavia e si resero più semplici i modi di

(1) Bartolo, ad l. 42, Dig. XVII, 1; Baldo, ad l. 10, Cod. IV, 36.

(2) Bartolo, ad l. 76 e 9, Cod. I, 1.